



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL'AVVOCATURA COMUNALE**

n. 2356 del 13 OTT. 2017

Città di Modica <sup>2339</sup>

**OGGETTO:** Rimborso spese legali al dipendente Dott. Giorgio Muriana Triberio -- Procedimento penale n. 652/2010 R.G.N.R. e n. 984/2010 RG GIP del Tribunale di Modica definito con sentenza n. 52/2011. Liquidazione somme.

**IL RESPONSABILE  
DELL' AVVOCATURA COMUNALE**

**PREMESSO** che il dipendente di questo Ente Dott. Giorgio Muriana Triberio, per attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni e della qualifica ricoperta, ha subito un procedimento penale iscritto al N. R.G.N.R. 652/2010 e n. RG.GIP 984/2010 del Tribunale di Modica;

**DATO ATTO** che, all'esito del suddetto procedimento, il dipendente Dott. Giorgio Muriana Triberio è stato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste", giusta sentenza n. 52 del 29//09/2011 emessa dal Tribunale di Modica;

**PRESO ATTO** che con nota assunta al prot. U.L. n. 216 del 06/02/2013, il predetto dipendente ha trasmesso la sopraindicata sentenza assolutoria e nel contempo ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per lo stesso giudizio, allegando la parcella dell'Avv. Luigi Piccione che lo ha difeso in tale giudizio, per l'importo omnicomprensivo di € 1.466,67;

**VISTO** l'art. 39 della legge regionale n. 29/12/1980 n. 145, il quale disciplina il patrocinio legale disponendo "*Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";

**VISTO**, altresì, l'art. 24 della L.R. 30/2000, che fornisce una interpretazione autentica della soprarichiamata norma, prevedendo che essa "*si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità*";

**VISTO** l'art. 12 del CCNL comparto Enti Locali del 12.02.2002, che prevede "*1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del*

procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.”;

**RITENUTO** che, dall'esame della pratica, si evince chiaramente che l'attività per cui è stato attivato il procedimento penale a carico del suddetto dipendente registra nesso diretto ed immediato con l'attività d'ufficio dello stesso ed è quindi riconducibile all'Ente; che non sussiste conflitto di interessi con l'Ente, attesa la coincidenza fra la posizione del dipendente e quella dell'amministrazione, condizioni verificate all'esito del giudizio de quo; che il dipendente con la predetta sentenza è stato assolto in via definitiva e che le suddette spese legali rendicontate sono pertinenti ad un solo difensore;

**CONSIDERATO** che il rimborso delle spese legali non può configurare un debito fuori bilancio secondo quanto disposto dall'art. 194 del TUEL, avendo la Corte dei Conti chiarito che “... al diritto dell'amministratore a ricevere al rimborso non corrisponde obbligatoriamente una obbligazione in capo all'ente che solo al momento in cui riceve la richiesta di rimborso è in grado di definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento, potendo solo in quel momento fare fronte alla spesa in questione secondo gli ordinari canoni contabili. Non sussiste, pertanto, in caso di fattispecie l'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma in danaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali .....” (del. N. 367/2009/PAR del 11/11/2009 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Toscana) e che “ .... Manca, nel caso in ispecie, un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, in cui si sostanzia l'istituto del debito fuori bilancio .....” del. N. FVG/11/2011/par del 18/04/2011 della Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del. N. 2/2012/SS.RR./PAR del 21/12/2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Sicilia in sede consultiva, n. 311 del 26/07/2012 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna deliberazione n. 334/2013/PAR del 07/11/2013 della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo Veneto, pertanto si può procedere al pagamento secondo gli ordinari procedimenti di spesa;

**VISTO** il parere prot. n. 48686 del 03/10/2017 reso dal Collegio dei Revisori su richiesta prot. 47662 del 27/09/2017 avanzata dalla sottoscritta congiuntamente al Segretario Generale, con il quale viene asserito che “il rimborso delle spese legali a dipendenti dell'Ente, ....segue le ordinarie regole giuscontabili dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento qualora all'assunzione dell'impegno spesa vi sia capienza sul fondo rischi e oneri, laddove istituito, o su capitolo di spesa nei limiti degli stanziamenti autorizzati (articolo 191 TUEL) ovvero del riconoscimento di debito”;

**VISTA** la parcella del legale del dipendente assolto, dallo stesso presentata;

**RILEVATA** la congruità della stessa sulla base dei parametri stabiliti dalla normativa vigente;

**DATO ATTO** che con propria determinazione n. 744 del 30/03/2015 è stata impegnata la somma pari ad € 1.466,04 al cap. 440 del bilancio 2015 -- impegno n. 749; Anno 2015 imp. 2865

**RITENUTO** sussistenti i presupposti che consentono all'ente di procedere al rimborso delle spese legali poiché risulta dalla sentenza l'esenzione di responsabilità con particolare riferimento all'assenza di dolo e colpa grave del dipendente sottoposto a giudizio (assoluzione con formula piena); che il giudizio riguarda atti/fatti strettamente connessi all'attività istituzionale del dipendente; l'assenza in concreto di conflitto di interesse tra il dipendente e questo ente;

**VISTO** il T.U. Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** l'O.R.E.L.;

**VISTA** la Determinazione Sindacale n. 554 del 06.03.2014;

## **DETERMINA**

1. **DI PROVVEDERE** al rimborso delle spese legali, ammontanti a complessivi € 1.466,04 a favore del dipendente Dott. Giorgio Muriana Triberio, sottoposto a procedimento penale iscritto al N. R.G.N.R. 652/2010 e n. RG.GIP 984/2010 del Tribunale di Modica e per il quale è stata emessa la sentenza n. 52/2011 di assoluzione con formula piena "perché il fatto non sussiste";
2. **DI DARE ATTO** della propria determinazione n. 744 del 30/03/2015 con cui è stata impegnata la somma pari ad € 1.466,04 al cap. 440 del bilancio 2015 – impegno n. 749; - anno 2016 imp. 2865
3. **DI DARE ATTO** della fattura n. 90 del 10/10/2012 emessa dall'Avv. Piccione nei confronti del Dott. Giorgio Muriana Triberio per l'assistenza legale prestata nel procedimento de quo;
4. **DI LIQUIDARE** la somma omnicomprensiva di € 1.466,04 a titolo di rimborso spese legali per il procedimento penale di cui in argomento al dipendente Dott. Giorgio Muriana Triberio;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto per la pubblicazione al sito web;
6. **DI DICHIARARE** l'assenza di conflitto di interessi.

L'AVVOCATO  
Miriam Dell'Ali



**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2865/2016	24-11-2016	€ 1466,04	440/00	2016

Modica, 12-10-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 12-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 OTT, 2017 al 2 NOV, 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione